

# Tribunale di Napoli

#### 2 SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Napoli, 2 SEZIONE civile, composto dai sigg.ri Magistrati:

dott.ssa Fausta Como

Presidente

dott. Ettore Pastore Alinante

Giudice

dott. Massimiliano Sacchi

Giudice rel.

riunito in camera di consiglio,

sentite le parti, e sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 18.2.15, nel

procedimento

promosso da

**IERVOLINO DANILO**, c.f.: RVLDNL78D02F839W, in proprio e quale legale rappresentante di **UNIVERSITA' TELEMATICA PEGASO**, rappr.to e difeso dall'Avv. FIMMANO' FRANCESCO (c.f.: FMMFNC68H19F839Y);

- RECLAMANTE

### nei confronti di

GRUPPO L'ESPRESSO SPA, VICINANZA LUIGI, TROCCHIA ANIELLO, rappresentati e difesi dall'Avv. RIPA DI MEANA VIRGINIA (c.f.: RPDVGN59B62H501C);

- RECLAMATI

avente ad oggetto: reclamo avverso l'ordinanza pronunciata nel procedimento n. 31515/14 r.g.a.c. dal Giudice monocratico del Tribunale di Napoli, osserva quanto segue.



### **FATTO e DIRITTO**

Con la reclamata ordinanza, il Tribunale di Napoli – nel pronunciare sulla domanda con la quale Danilo Iervolino, in proprio e quale legale rappresentante dell'Università Telematica Pegaso, deducendo il carattere diffamatorio di un articolo, a firma del giornalista Aniello Trocchia, apparso dapprima sulla versione stampata e, quindi, su quella on line della rivista L'Espresso, domandava che il Tribunale adottasse un provvedimento ex art. 700 c.p.c., con il quale ne fosse ordinata la rimozione dal sito web – ha dichiarato inammissibile il ricorso.

Aderendo ad un diffuso orientamento giurisprudenziale, il Giudice di prime cure, ha sostenuto che, essendo la stampa on line in tutto equiparabile a quella tradizionale, anche alla prima debbano estendersi le limitazioni che l'art. 21 Cost. e la legge sulla stampa (r.d. legislativo n. 561/1946), al fine di tutelare l'esercizio della libera manifestazione del pensiero, pongono alla possibilità di disporne il sequestro, consistenti nel circoscriverlo ai soli casi in cui venga adottata una sentenza irrevocabile ovvero ad ipotesi di reato tassativamente determinate (tra le quali non rientra il delitto di diffamazione).

Secondo l'ordinanza reclamata, inoltre, sebbene, nella specie, i ricorrenti non avessero domandato il sequestro del sito web de L'Espresso, ma solo la rimozione da esso dell'articolo contestato, tuttavia, al Giudice non era consentito di derogare ai citati limiti, siccome l'ordine invocato era, nella sostanza, in tutto equiparabile ad un sequestro e, quindi, doveva soggiacere alla previsioni dettate per la stampa tradizionale.

Avverso tale ordinanza, i ricorrenti in primo grado hanno interposto tempestivo reclamo, deducendo che il ricorso era, per un verso, ammissibile e, nel merito, fondato. Hanno resistito le controparti, reiterando le difese svolte in primo grado.

Al termine dell'udienza del 18.2.15, sentite le parti, il Collegio ha riservato la decisione.

Il reclamo è fondato.

Giova, preliminarmente, soffermarsi sul profilo dell'ammissibilità.



Il Tribunale non ignora l'orientamento giurisprudenziale, al quale ha mostrato di prestare adesione il Giudice di prime cure, ma ritiene di doversene discostare, anche alla luce di recenti arresti del Giudice di legittimità, afferenti fattispecie in tutto analoghe alla presente, nei quali sono state, motivatamente, esposte le ragioni per le quali la pubblicazione di un articolo giornalistico su un sito web non può essere in tutto equiparata alla versione stampata dello stesso.

Nel caso di specie, deve, anzitutto, premettersi che i ricorrenti si dolgono, non già della versione stampata dell'articolo, pubblicata sul numero 46 del 20.11.2014 del settimanale L'Espresso, ma, come detto, della versione on line, che, riprendendo con alcune marginali differenze nel titolo il medesimo articolo, figura dal 19.11.2014, sul sito web della stessa testata giornalistica.

Orbene, con riguardo al profilo dell'ammissibilità, il Collegio intende richiamarsi e fare proprio quel filone interpretativo, recepito in recenti pronunce della Cassazione Penale (ed espresso anche da più risalenti provvedimento di merito; cfr. ordinanze del Tribunale di Trani, 5.6.2009 e 24.11.2009, prodotte dalla reclamante), secondo il quale è legittimo il sequestro preventivo di un articolo pubblicato su un sito internet contenente espressioni ritenute lesive dell'onore e del decoro qualora la sua adozione sia giustificata da effettive necessità e da adeguate ragioni che si traducono nella sussistenza del "fumus commissi delicti" e del pericolo di aggravamento delle conseguenze del reato a cagione del mantenimento in rete delle predette espressioni; né, a tal fine, rileva l'assenza della "definitivamente accertata diffamatorietà", la quale è un requisito concernente, ex art. 1 comma 1 r.d.lg. n. 561 del 1946, soltanto il sequestro probatorio (Cass. Pen. 7155/11).

Ed ancora, Cass. Pen. 10594/13 – relativa a fattispecie in tutto analoga a quella in esame, nella quale si controverteva di un sequestro preventivo avente ad oggetto articoli giornalistici pubblicati sulle pagine web di una data testata – ha affermato "... gli spazi comunicativi sul web, "non essendo giornali", non godono della speciale protezione prevista per la libertà di stampa.



La libera manifestazione del pensiero, invero, è categoria più ampia (e meno efficacemente tutelata) rispetto alla specifica manifestazione che si estrinseca, appunto, con la parola stampata.

L'art. 21 Cost., dopo l'affermazione di carattere generale ("Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero, con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di comunicazione"), riserva la disposizione sul sequestro alla sola manifestazione del pensiero che avvenga attraverso la stampa. Conseguentemente - si sostiene nella pronunzia di questa corte appena citata - i messaggi che appaiono sui forum di discussione sono equiparabili a quelli che possono esser lasciati in una bacheca, pubblica o privata. Come questi ultimi, anche i primi sono strumenti di comunicazione del pensiero, ovvero di informazioni, ma non entrano (solo in quanto tali) nel concetto di stampa, sia pure in senso ampio, e quindi ad essi non si applicano le limitazioni in tema di sequestro previste dall'art. 21 Cost.

Insomma, tali messaggi non sono tutelati dalla legge sulla stampa del 1948.

1.2. Non trova pertanto applicazione per blog, mailing list, chat, newsletter, e-mail, newsgroup, ecc. la tutela costituzionale di cui al terzo comma dell'art. 21 della Carta fondamentale. I predetti "siti" conseguentemente sono sequestrabili.

L'assunto rappresenta una rilevante conferma della non assimilabilità del mondo telematico a quello della carta stampata (e contribuisce, non poco, a una lettura "ortopedica" della L. 7 marzo 2001, n. 62).

1.3. D'altronde, la stessa mancanza di una res extensa (se per tale non si vuole intendere il supporto sul quale la comunicazione è -eventualmente - registrata) renderebbe di per sè improprio persino l'uso del termine "sequestro". Al proposito, questa sezione ha avuto modo di precisare ulteriormente (ASN 200807319 - RV 239103) che il termine "stampa" è dizione tecnica, e, come tale, fu assunto nella norma costituzionale, ai commi secondo e terzo dell'art. 21 Cost., e nella Legge sulla Stampa 8 febbraio 1948, n. 47, (art. 1); la stessa Corte costituzionale, d'altronde, ha,



fino a tempi recenti (sent. n. 115 del 2002, e, prima, n. 225 del 1974, n. 148 del 1981, n. 826 del 1988), valorizzato la ontologica diversità, ad es., della comunicazione televisiva rispetto a quella della carta stampata ..

.. Allo stato, dunque, la diversità ontologica e strutturale del mezzo non consente una automatica estensione della specifica garanzia negativa apprestata dall'art. 21 Cost., comma 3, alle manifestazioni del pensiero, destinate ad essere trasmesse pervia telematica. Resta da chiarire però se la mera riproduzione sul web di articoli già pubblicati sulla carta stampata - tale è il caso in scrutinio - possa essere assimilata, sotto l'aspetto della garanzia della sua sottrazione al sequestro preventivo, alla copia cartacea che di tale garanzia indubitabilmente fruisce (è ovvio che, da un punto di vista tecnico, quello che impropriamente si chiama "il sequestro" di un giornale telematico non possa realizzarsi che attraverso il suo oscuramento).

1.5. In merito, la più autorevole dottrina ha da tempo sostenuto che la "telematica non è stampa" e in questo è stata coerentemente seguita dalla giurisprudenza di legittimità

Quindi, la Corte, dopo avere, alla stregua delle esposte premesse, affermato che il direttore di una testata on line non risponde penalmente ".. ex art. 57 c.p., di omesso controllo sui contenuti pubblicati, non solo per l'impossibilità di impedire le pubblicazioni di contenuti diffamatori "postati" direttamente dall'utenza (e non è questo il caso che occupa), ma anche e principalmente per l'impossibilità di ricomprendere detta attività on-line nel concetto di stampa periodica", rilevando che ".. La (arbitraria) assimilazione tra stampa e telematica, invero, almeno in tal caso, sarebbe da considerare analogia in malam partem ..", ha, poi, pure precisato che ".. Ne deriva però anche (ubi comoda, ibi incommoda) che, come anticipato, un articolo giornalistico pubblicato sul web non gode della stessa tutela riservata, per volontà del Costituente, agli articoli pubblicati "a stampa".

1.8. Nè può ragionevolmente sostenersi .. che la copia web altro non rappresenti che "l'archiviazione informatica" dell'articolo stampato. La ragione è evidente: la



immissione di un documento sul web costituisce il presupposto tecnico per la sua diffondibilità in rete. Visitando il sito, moltissime persone leggono il documento che, dunque, non è, in tal modo, archiviato, ma - anzi - divulgato; d'altra parte, nessuno dubita che internet costituisca uno di quei mezzi di diffusione di cui all'art. 595 c.p., comma 3, e all'art. 21 Cost., comma 1.

1.9. Dunque, quella che nel ricorso viene indicata come una isolata pronunzia di questa sezione (ASN 201107155 - RV 249510) tale non è, in quanto si inserisce armonicamente in un coerente filone giurisprudenziale che ormai ritiene pacificamente legittimo il sequestro preventivo di un articolo pubblicato su un sito internet contenente espressioni ritenute lesive dell'onore e del decoro, qualora la sua adozione sia giustificata da effettive necessità e da adeguate ragioni che si traducono nella sussistenza del fumus commissi delicti e del pericolo di aggravamento delle conseguenze del reato a cagione del mantenimento in rete delle predette espressioni.

1.10. E' ovvio, però (e lo si sostiene apertamente nel ricorso), che il giornale telematico, pur non rientrando nel concetto di stampa, è comunque funzionalmente un giornale.

In merito, non ci si può nascondere che certamente si viene a creare una "situazione di tensione" con il principio di eguaglianza, di cui all'art. 3 Cost., ma, a ben vedere, una differenza (sostanziale e non solo formale) tra stampa e informatica esiste ed è data da quella che è stata definita, con espressione suggestiva, la "eternità mediatica", cui fa cenno anche la sentenza da ultimo citata. A differenza di quanto avviene per una notizia diffusa attraverso la "carta stampata", la notizia immessa in rete, rimane fruibile a tempo indeterminato (finchè non sia rimossa, ammesso che lo sia) e per un numero indeterminato di fruitori. La diffamazione realizzata attraverso i giornali ha certamente impatto minore e durata limitata, atteso che, a meno di ulteriori ripubblicazioni, la sua diffusione (e la sua lesività) si esauriscono in breve spazio di tempo.



1.11. La distinzione (e l'esclusione del mondo del web dalle tutele riservate alla stampa) non è dunque nè irragionevole, nè iniqua, fermo restando che un intervento del legislatore (anche a livello costituzionale, come "tentato" negli anni passati) sarebbe quanto mai auspicabile ..".

Alla stregua delle considerazioni che precedono, è, quindi, consentito discostarsi dal tradizionale orientamento che, equiparando la stampa on line a quella pubblicata tramite i giornali, esclude in radice l'ammissibilità del sequestro di un articolo contenuto nel sito web di una testata giornalistica.

Del resto, diversamente da quanto si legge nell'ordinanza reclamata, il concetto di sequestro non può essere riferito al provvedimento atipico in questa sede invocato, con il quale si mira ad ottenere l'eliminazione transitoria, fino alla sentenza di merito, dell'articolo pubblicato sulla pagina web.

Infatti, come chiarito anche nella sentenza della Cassazione penale appena riportata, nel caso di un sito web, le stesse caratteristiche dello strumento tecnico impiegato per la diffusione dell'articolo, rendono improprio l'utilizzo del termine sequestro.

Quest'ultimo, invero, consiste in un provvedimento volto a privare il suo destinatario della disponibilità anche fisica del bene (così accade in sede civile per il sequestro giudiziario, laddove si provvede a nominare un custode che di regola è persona diversa dalle parti in causa), al fine di evitare che possa continuare ad usarne, fino a quando sul punto non sia intervenuto un accertamento definitivo del Giudice, laddove, nel caso del web, l'ordine di rimozione non produce tali effetti. Infatti, la testata resta nella disponibilità dell'articolo, che continua a rimanere nel proprio archivio informatico, ma è solo tenuta a non consentirne la diffusione nella rete, fino a quando sulla questione non sarà intervenuto un provvedimento del Giudice reso all'esito di un giudizio a cognizione piena.

Del resto, giova osservare come anche la giurisprudenza invocata dalla difesa dei reclamati – che nega in radice l'ammissibilità di un ordine di sequestro anche se relativo ad articolo pubblicato sul web – ha operato un distinguo tra il provvedimento di sequestro vero e proprio ed un ordine atipico, meno afflittivo, che imponga alla



testata giornalistica di "deindicizzare o anonimizzare" gli articoli contestati, sottraendoli ai motori di ricerca e consentendo, tuttavia, di custodirli negli archivi on line (cfr. Trib. Roma, 3.10.13, allegato alla produzione di parte reclamata).

Superata, alla luce delle argomentazioni che precedono, la questione dell'ammissibilità, in senso favorevole ai reclamanti, occorre, poi, esaminare il merito del ricorso, rispetto al quale, ovviamente, alcuna valutazione era stata operata dal primo Giudice.

Ritiene il Collegio che ricorra il fumus boni iuris.

Invero, gli istanti deducono che l'articolo pubblicato sulla versione on line sia sostanzialmente diffamatorio, in quanto teso a fornire un'immagine dell'università telematica Pegaso distorta e volutamente denigratoria.

L'assunto merita di essere condiviso.

Invero, come emerge dagli atti, l'articolo contestato, facilmente reperibile in internet attraverso l'utilizzo dei più diffusi motori di ricerca, analizza le origini e la rapida ascesa dell'università Telematica Pegaso, pone in luce il rilievo che essa ha assunto nell'attuale contesto delle università telematiche, tale da avere indotto finanche un partito politico (Forza Italia) a sceglierla per la formazione dei propri giovani dirigenti, attraverso il varo di un corso ad hoc, e conclude con il riferimento agli esiti di una verifica effettuata, circa due anni prima, dall'ANVUR - organismo di valutazione ministeriale – sulla qualità dell'offerta formativa ed in generale sul livello dell'ateneo. Orbene, nel valutare, sia pure nei limiti propri di una cognizione di carattere sommario, la portata diffamatoria dell'articolo, giova porre mente a quanto ancora di recente è stato ribadito dalla giurisprudenza (cfr. cass. Civ. n. 18174/14): ".. la cronaca ha per fine l'informazione e, perciò, consiste nella mera comunicazione delle notizie, mentre se il giornalista, sia pur nell'intento di dare compiuta rappresentazione, opera una propria ricostruzione di fatti già noti, ancorchè ne sottolinei dettagli, all'evidenza propone un'opinione. Il che non vuoi dire che non vi possa essere una commistione tra informazione e critica; piuttosto vale ad evidenziare che, anche in ragione di siffatta commistione, il controllo del giudice sul rispetto dei limiti nell'esercizio del diritto di critica, da un lato, richiede il riferimento al parametro di veridicità della cronaca, per



stabilire se l'articolista abbia assunto una corretta premessa per le sue valutazioni, dall'altro implica quello di continenza ed interesse sul metro delle valutazioni che sono il fine dell'articolo.

Invero questa Corte è costante nel ritenere che l'esimente di cui all'art. 51 c.p., è riconoscibile sempre che sia indiscussa la verità dei fatti oggetto della pubblicazione, quindi il loro rilievo per l'interesse pubblico e, infine, la continenza nel darne notizia o commentarli. Il che spiega la rilevanza del criterio dell'allusività, nell'accertamento del carattere diffamatorio di uno scritto, con una formula che viene normalmente riferita come il rapporto di interazione tra testo e contesto, giacchè l'evento lesivo della reputazione altrui può ben realizzarsi, oltre che per il contenuto oggettivamente offensivo della frase autonomamente considerata, anche perchè il contesto, in cui la stessa è pronunziata, determina un mutamento del significato apparente della frase altrimenti non diffamatoria, dandole quanto meno un contenuto allusivo, percepibile dall'uomo medio (cfr. Cass. pen. 26 marzo 1998, n. 9839).

Se è vero, infatti, che la diffamazione tramite internet è riconducibile all'ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell'art. 595 c.p., comma 3, commessa con altro (rispetto alla stampa) mezzo di pubblicità - apparendo, anzi, per la sua peculiarità, quasi un tertium genus tra la stampa e, per l'appunto, gli altri mezzi di pubblicità (cfr. Cass. pen. 01 luglio 2008, n. 31392) - è pur vero che internet costituisce un mezzo di diffusione di notizie e idee (al pari, se non di più, di stampa, radio e televisione), di modo che il diritto di esprimere le proprie opinioni, riconosciuto a "tutti" dall'art. 21 Cost., da cui discendono i diritti di informazione e critica, può e deve essere esercitato - quale che sia, tra quelli indicati, il mezzo di diffusione nell'ottica del necessario bilanciamento con l'altro diritto primario all'onore e alla reputazione e, quindi, nei limiti tradizionalmente indicati dalla giurisprudenza, con le precisazioni sopra svolte con specifico riguardo alla critica, della verità obiettiva (per quanto ciò sia accertabile), della continenza e della pertinenza ..

Si rammenta che non è ravvisabile il requisito della verità oggettiva, allorquando, pur essendo veri i singoli fatti riferiti, siano, dolosamente o anche soltanto colposamente,



taciuti altri fatti, tanto strettamente ricollegabili ai primi da mutarne completamente il significato; ovvero quando i fatti riferiti siano accompagnati da sollecitazioni emotive ovvero da sottintesi, accostamenti, insinuazioni, allusioni o sofismi obiettivamente idonei a creare nella mente del lettore (od ascoltatore) rappresentazioni della realtà oggettiva false; il che si esprime nella formula che "il testo va letto nel contesto", il quale può determinare un mutamento del significato apparente della frase altrimenti non diffamatoria, dandole un contenuto allusivo, percepibile dall'uomo medio (Cass. 14 ottobre 2008, n. 25157) ..." (cfr. anche Cass. Civ. n. 14822/12).

Ed ancora si è affermato che, in tema di esercizio dell'attività giornalistica, il carattere diffamatorio di uno scritto non può essere escluso sulla base di una lettura atomistica delle singole espressioni in esso contenute, dovendosi, invece, giudicare la portata complessiva del medesimo con riferimento ad alcuni elementi, quali: l'accostamento e l'accorpamento di notizie, l'uso di determinate espressioni nella consapevolezza che il pubblico le intenderà in maniera diversa o contraria al loro significato letterale, il tono complessivo e la titolazione dell'articolo, proprio il titolo essendo specificamente idoneo, in ragione della sua icastica perentorietà, ad impressionare e fuorviare il lettore, ingenerando giudizi lesivi dell'altrui reputazione (cfr. Cass. Civ. n. 18769/13). In applicazione dei principi appena richiamati, la valutazione dell'articolo in esame induce a ritenere che esso, per il modo in cui le notizie sono presentate, per il contenuto del titolo e del sommario, ingeneri nel lettore una valutazione oggettivamente negativa dell'ateneo.

Cominciando dal titolo, non può farsi a meno di rilevare come, nel sommario dell'articolo, dopo il richiamo all'iniziativa formativa assunta da Forza Italia, - espresso attraverso la frase: "L'università telematica napoletana è stata scelta per la scuola del partito di Silvio Berlusconi" - che sembrerebbe voler valorizzare la notorietà oramai raggiunta dall'ateneo nel contesto delle università telematiche, sia, poi, contenuto un riferimento – "... E tra i fondatori anche persone coinvolte nell'inchiesta sui diplomifici campani .." – alla vicenda penale che ha riguardato determinati soggetti, che si rivela indubbiamente idoneo a suscitare, in chi si appresti alla lettura, un giudizio sin da subito negativo sull'ateneo.



La frase, infatti, induce oggettivamente a dubitare della qualità dell'offerta formativa, nel momento in cui collega l'università a persone che hanno commesso o si presume abbiano posto in essere gravi fatti delittuosi.

Venendo all'esame del testo dell'articolo, giova soffermarsi proprio sul passaggio dedicato alle origini di Danilo Iervolino.

Invero, dopo una breve presentazione della persona, - operata soprattutto attraverso il richiamo all'età anagrafica ed alla provenienza geografica – il giornalista illustra le vicende che hanno interessato il fratello dell'odierno reclamante, Angelo, evidenziandone il coinvolgimento in un'inchiesta penale, condotta dalla Procura di Torre Annunziata, che, nel 2013, aveva portato all'arresto dello stesso, indagato per reati di oggettiva gravità (associazione a delinquere dedita alla commissione di falsi in atto pubblico e soppressione di atti pubblici).

Ciò posto, premessa l'indubbia e non contestata verità della notizia riferita e rilevato come l'articolo ponga, pure, in evidenza la mancata definizione dell'inchiesta, per il prematuro decesso dell'indagato, non è dubbio che l'accostamento della vicenda penale, che ha interessato il fratello del reclamante, alla Università Pegaso, sia lesiva della reputazione dell'ateneo.

Infatti, non può omettersi di osservare come l'inchiesta non abbia in alcun modo riguardato Pegaso, ma alcuni istituti secondari di istruzione privata, e che ad essa l'odierno reclamante è rimasto completamente estraneo.

L'unico elemento che in qualche modo giustifica il collegamento dell'inchiesta con l'ateneo è il rapporto di parentela, esistente tra l'indagato ed il fratello, e la circostanza che il primo, fino alla metà del 2012, era stato socio della spa che detiene la proprietà di Pegaso.

Peraltro, a fronte di tali elementi, non può revocarsi in dubbio che il riferimento all'inchiesta penale sia idoneo a suggestionare il lettore – anche attraverso la frase "QUEI DIPLOMI CONTESTATI" - che precede la parte dell'articolo in cui si narra delle vicende relative ad Angelo Iervolino, creando un accostamento oggettivamente forzato tra quest'ultimo e l'università telematica.



Ciò soprattutto perché non è adeguatamente valorizzato o, comunque, traspare solo in maniera indiretta ed implicita, che il fratello dell'odierno reclamante non abbia in realtà avuto alcun ruolo nella gestione dell'università.

Sotto tale profilo, quindi, viene oggettivamente a difettare l'interesse pubblico alla diffusione della notizia, poiché, considerata la marginalità della posizione che il soggetto coinvolto ha avuto nella vita dell'ateneo, gli effetti inevitabilmente negativi, che il richiamo di un'indagine penale sono in se idonei ad ingenerare nella mente del lettore, non appaiono, nella specie, bilanciati da un'apprezzabile esigenza di divulgazione del fatto.

L'articolo, poi, dopo una breve digressione tesa ad esplicare l'iniziativa formativa di Forza Italia, si sofferma sulla vicenda personale di uno dei docenti dell'università, il prof. Giuseppe Paolone, con riferimento al quale narra di un suo coinvolgimento in un processo per bancarotta, truffa e false comunicali sociali.

Rileva il Collegio che, anche sul punto, l'articolo, pur evidenziando l'esito favorevole del giudizio, per l'indagato, e per quanto contenga il richiamo ad una notizia in se oggettivamente vera, prosegua nel dare un'immagine negativa dell'ateneo, che ancora una volta subisce, sotto il profilo della sua reputazione, gli effetti pregiudizievoli di vicende alle quali è completamente estraneo.

Peraltro, nel caso del prof. Paolone, l'interesse alla conoscenza della notizia è ancor più carente, se si considera che, come evidenziato nell'articolo, la condanna in primo grado risale addirittura al lontano 2001, il processo si è concluso per accertata prescrizione dei reati, riguarda uno solo dei docenti in forza all'università e condotte dal medesimo in ipotesi poste in essere quando Pegaso non era neppure esistente.

Il carattere assorbente delle esposte considerazioni consentirebbe di non soffermarsi sulle parti dell'articolo concernenti gli esiti della valutazione espressa dall'ANVUR.

Peraltro, al riguardo, non può omettersi di osservare che se il testo dell'articolo riporta fedelmente alcuni passaggi della relazione redatta dal citato organismo di vigilanza, nei quali vengono esposti gli aspetti dell'offerta formativa ritenuti carenti, il titolo si presta ancora una volta a fuorviare il lettore, laddove, riportando un breve stralcio della citata relazione, asserisce: "*Ma i suoi corsi hanno "troppe facilitazioni*".



Infatti, la frase, avulsa dal contesto nel quale si colloca, sollecita nel lettore l'idea di un'università di scarso livello, laddove, se è vero che Anvur ha espresso critiche anche severe alla qualità dell'offerta didattica, è altrettanto indubbio che esse hanno riguardato essenzialmente il corso di laurea in giurisprudenza, laddove, per quello in scienze dell'educazione, il giudizio è stato positivo.

Venendo al profilo del periculum in mora, il Tribunale osserva che esso debba ritenersi sussistente, per il solo fatto che l'articolo continui ad essere facilmente accessibile in rete, attraverso l'impiego di un comune motore di ricerca ed il collegamento delle parole Pegaso ed Espresso.

Invero, come è stato osservato in dottrina ed in giurisprudenza, le caratteristiche proprie di internet fanno in modo che una certa notizia, una volta immessa nel circuito telematico, si diffonda rapidamente e sia sempre reperibile anche a distanza di anni. Per tale ragione, il danno che la reputazione di taluno soffre in ragione del contenuto diffamatorio di uno scritto non si esaurisce, come accade per la stampa, nel momento della pubblicazione, ma è di fatto permanente ed anzi, attraverso il richiamo che a quella notizia fanno altre fonti di informazione ed ai commenti che essa genera nei cd. blog e nei social, è destinata rapidamente a propagarsi.

Questo, in effetti, è quanto accaduto nella specie, ove, come si desume dall'esame della stampa del contenuto delle discussioni, originate sul blog dello stesso Espresso dalla pubblicazione on line dell'articolo, la notizia ha dato il via all'esternazione di giudizi ed apprezzamenti oggettivamente denigratori della reputazione dell'ateneo.

Inoltre, come detto, il testo dell'articolo è stato richiamato e riprodotto, talvolta anche integralmente, da una pluralità di altre testate on line, a diffusione principalmente locale, così creando una diffusione davvero capillare del suo contenuto.

Del resto, il pregiudizio paventato dai reclamanti appare oggettivamente irreparabile, se si considerano le caratteristiche della rete, per le quali risulta di fatto impossibile che una data notizia, una volta immessa, possa veniva definitivamente eliminata dal mondo del web.

In accoglimento del reclamo ed in riforma della gravata ordinanza, va, quindi, ordinato a Gruppo Editoriale L'Espresso s.p.a. la rimozione, sino alla pronuncia della sentenza



di merito, dell'articolo pubblicato sulla pagina web : "espresso.repubblica.it/inchieste/2014/11/17/news/pegaso-l-ateneo-digitale-piace- a – forza italia-ma-i-suoi-corsi-hanno.troppe-facilitazioni 1.188247".

I reclamanti hanno, altresì, chiesto ordinarsi a L'Espresso di deindicizzare, presso i diversi motori di ricerca, il riferimento all'articolo.

Anche tale pretesa va accolta, essendo lo strumento che può impedire l'ulteriore diffusione in rete della notizia, non consentendo, attraverso la digitazione delle parole chiave (nella specie, ad esempio, Pegaso e L'Espresso), di accedere con facilità al contenuto dell'articolo.

Di conseguenza, a parte reclamata va ordinato di deindicizzare, presso i più diffusi motori di ricerca, l'articolo in questione.

Infine, va accolta anche l'istanza avente ad oggetto l'oscuramento del blog, collegato al citato articolo, allo stato visibile sul sito de L'espresso.

Infatti, quanto all'ammissibilità di un tale provvedimento, vanno richiamati i precedenti giurisprudenziali, dinanzi riportati, i quali escludono recisamente che gli spazi comunicativi sul web possano godere della speciale protezione prevista per la libertà di stampa.

Nel merito, non è dubbio che i messaggi pubblicati sul blog in esame, traendo spunto dal tenore dell'articolo, siano gravemente lesivi dell'immagine e della reputazione di Pegaso.

Ora, se è vero che il direttore di una testata on line non risponde del contenuto delle frasi pubblicate sul blog, è indubbio che, quando, come accaduto nella specie (cfr. estratto delle discussioni pubblicate sul blog, di cui a pagina 28 del reclamo), l'utilizzo di uno spazio comunicativo, aperto a tutti o anche riservato ai soli iscritti, degeneri apertamente nella denigrazione dell'altrui reputazione, con l'impiego di espressioni che trascendono i limiti di una critica anche aspra, il bilanciamento dei contrapposti interessi (quello alla libera manifestazione del pensiero e quello alla dignità ed alla reputazione personale) deve ragionevolmente indurre a salvaguardare il secondo. Ciò tanto più se si considera che, nella specie, le espressioni denigratorie integrano in



astratto gli estremi del reato di diffamazione e che la reputazione è un diritto dotato di rango costituzionale.

Deve, di conseguenza, ordinarsi a Gruppo Editoriale L'Espresso s.p.a. di rendere non più visibile, attraverso l'accesso al sito web, il blog collegato all'articolo relativo a Pegaso.

Da ultimo, con riguardo al governo delle spese, il Tribunale rileva che la novità della questione trattata e l'esistenza di contrastanti orientamenti giurisprudenziali in materia, consentano, alla luce della vigente formulazione dell'art. 92 co. 2 c.p.c., di disporre tra le parti l'integrale compensazione delle spese del doppio grado di giudizio cautelare.

## P.Q.M.

Il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando sul reclamo, avverso l'ordinanza resa in data 9.1.2015 dal Giudice monocratico del Tribunale di Napoli, così provvede:

1) accoglie il reclamo e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata ed in accoglimento del ricorso proposto, ordina a Gruppo Editoriale L'Espresso s.p.a.: 1) la rimozione, sino alla sentenza di merito, dell'articolo pubblicato sulla pagina web: espresso.repubblica.it/inchieste/2014/11/17/news/pegaso-l-ateneo-digitale-piace- a – forza italia-ma-i-suoi-corsi-hanno-troppe-facilitazioni 1.188247; 2) di provvedere alla deindicizzazione, presso i più comuni motori di ricerca, dell'articolo in questione; 3) di non rendere più visibile, nel sito web della testata, il blog collegato al medesimo articolo;

- 2) assegna a parte resistente il termine di giorni dieci, dalla notificazione di questa ordinanza, per dare attuazione alla stessa;
- 3) compensa interamente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio cautelare.

Si comunichi alle parti.

Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 18/02/2015.

